



**MINISTERO
DELL'INTERNO**
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**

CONVENZIONE

TRA

**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
(DI SEGUITO ANCHE MIMIT)**

**DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI
(DGST)**

E

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA SCIENTIFICA
E LA SICUREZZA CIBERNETICA**

(IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 107/2023)

Vista la Legge 1 aprile 1981 n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il Regolamento Europeo (UE) 2021/784 (di seguito denominato “Regolamento”) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, di seguito denominato “Regolamento”; in particolare l’articolo 2 definisce il prestatore di servizi di hosting come “*un prestatore di servizi di cui all’articolo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) che consistono nel memorizzare le informazioni fornite dal fornitore di contenuti su richiesta di quest’ultimo*”;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il Decreto legislativo 24 luglio 2023, n. 107 recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line (d’ora in avanti denominato “Decreto”);

Visto, in particolare, l’articolo 6 comma 7 del predetto Decreto Legislativo che così recita “*L’Organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione coopera con il Ministero delle Imprese e del made in Italy, per gli aspetti relativi ai precedenti commi, sulla base di una convenzione operativa sottoscritta tra il Ministero dell’Interno e il Ministero delle imprese e del made in Italy entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo*”;

Visto il decreto legge 11 novembre 2022 n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 11 novembre 2022;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023 n. 174 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy”;

Visto il Decreto ministeriale 10 gennaio 2024, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2024, inerente alle modifiche apportate all'assetto e alle competenze degli uffici, servizi e divisioni, al DM 6 febbraio 2020, con cui è stato introdotto l'art. 109 bis prevedendo la *“Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica”*.

Considerato che con il predetto DPCM è stata istituita la Direzione Generale per i servizi Territoriali che opera all'interno del Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2015, n. 82, reca la disciplina in materia di “Codice dell'amministrazione digitale”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concerne “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” ;

Visto il provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 02 luglio 2015, n. 393, recante Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. il quale prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

Considerato che l'Organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione è la Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica;

Considerato che all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo provvedono, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli Ispettorati Territoriali della competente Direzione Generale per i Servizi Territoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy, a seguito delle comunicazioni da parte dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, che accerta e contesta le violazioni;

**tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue**
Articolo 1
Finalità e oggetto della Convenzione

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, per il tramite degli Ispettorati Territoriali (Case del Made in Italy), e il Ministero dell'Interno, per il tramite della Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, ciascuno nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze istituzionali e territoriali, intendono collaborare al fine di:

- a. realizzare e promuovere una comunicazione idonea al fine di agevolare la condivisione delle informazioni relative alla ricezione degli ordini di rimozione di contenuti terroristici online. Tutte le comunicazioni con il Ministero delle Imprese e del made in Italy e il Ministero dell'Interno devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata reperibile sui rispettivi siti istituzionali;
- b. stabilire linee guida e principi che informino, in maniera oggettiva, l'iter procedimentale tecnico-amministrativo:
 - per le attività di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'articolo 6 del Decreto, la cui competenza è in capo all'Organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione;
 - per l'attività sanzionatoria, la cui competenza è in capo agli Ispettorati Territoriali della competente Direzione Generale per i Servizi Territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
- c. assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative;

Articolo 2
Accertamento delle violazioni e gestione del procedimento sanzionatorio

1. Le violazioni oggetto della presente convenzione sono indicate all'articolo 6 del Decreto.
2. Le funzioni di accertamento e contestazione e/o di notifica degli estremi delle violazioni relativi alle disposizioni di cui all'articolo 6 del Decreto sono svolte dall'Organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.
3. Per quanto concerne le modalità e le tecniche di accertamento delle violazioni amministrative, si rinvia espressamente a quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il verbale di accertamento e contestazione e/o la notifica degli estremi delle violazioni sono redatti ai sensi del presente articolo e devono contenere anche l'indicazione delle modalità di

pagamento, al fine di consentire il corretto versamento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative nel Capitolo 2569 – articolo 12 dell'entrata del bilancio dello Stato.

5. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario accertatore, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni è tenuto a trasmettere rapporto ex articolo 17 della predetta legge, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (ovvero copia del verbale di contestazione o della notifica degli estremi di violazione, unitamente alla ricevuta di accettazione e avvenuta consegna alla casella PEC), all'Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) competente in cui il prestatore di servizi di hosting:

- a. ha la sede legale; oppure
- b. ha lo stabilimento principale; oppure
- c. ove il rappresentante legale risiede o è stabilito.

6. Qualora pervengano all'Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) scritti difensivi prima della scadenza del termine del pagamento in misura ridotta (60 giorni), quest'ultimo provvede a richiedere la documentazione al Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica o al C.O.S.C. – Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica cui appartiene il funzionario accertatore che ha proceduto per competenza territoriale. La stessa dovrà essere trasmessa entro 10 giorni al fine di istruire il procedimento sanzionatorio che si dovrà concludere entro centottanta giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento in misura ridotta.

7. Gli scritti difensivi, nonché la documentazione prodotta dalla parte in occasione dell'eventuale audizione, sono trasmessi al Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica o al dipendente C.O.S.C. – Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica procedente per l'acquisizione delle relative controdeduzioni tecniche, che sono inserite nel fascicolo istruttorio e utilizzate ai fini della definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

8. L'Organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione informa, con cadenza bimestrale, Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in merito ai soggetti destinatari delle contestazioni e/o notifiche degli estremi di violazione accertate unitamente ai pagamenti in misura ridotta.

Articolo 3

Comunicazioni e notificazioni

1. Le comunicazioni e le notificazioni di cui alla presente convenzione sono effettuate tramite PEC, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e in coerenza con quanto previsto dal Codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validità della notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.).
2. Ai fini delle comunicazioni della presente convenzione sono individuati i seguenti uffici:
 - Per il Ministero dell'Interno, la Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica – Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica dipps037.0300@pecps.interno.it.
 - Per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Direzione Generale per i Servizi Territoriali : dgst@mise.gov.it; dgst@pec.mimit.gov.it.

Articolo 4

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della presente intesa sottoscritta dalle parti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. All'attuazione delle relative disposizioni si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. La presente Convenzione può essere integrata e modificata di comune accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni legislative e regolamentare o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'eventuale esigenza di precisare strumenti e modalità inerenti alla collaborazione stessa.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.



**MINISTERO
DELL'INTERNO**
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**

3. Il presente Accordo è sottoscritto ai sensi dell'art. 15 co. 2 bis della legge 7 agosto nr. 241, con firma digitale o firma elettronica avanzata o qualificata, ed è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, co. 1, lettera d), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Centrale
per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica
Luigi RINELLA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LUIGI RINELLA

In Data/On Date:

martedì 16 dicembre 2025 13:07:26

Il Direttore Generale
Della Direzione Generale per i Servizi Territoriali
Amerigo SPLENDORI

Firmato digitalmente da: Amerigo Splendori
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 16/12/2025 18:19:11